

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
AUTO RISCHI DIVERSI
PER I DANNI AL PARCO VEICOLI**

stipulata tra la

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento (TN) –
C.F/P. IVA 00337460224

(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Società)

Effetto: ore 24:00 del

30.06.2014

Scadenza: ore 24:00 del

30.06.2016, con possibilità di proroga di un ulteriore anno

Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Provincia Autonoma di Trento
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e cioè: Provincia Autonoma di Trento
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	RTI Marsh S.p.A. - Eurorisk S.r.l. – Sapri Broker S.r.l., quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Veicoli:	I mezzi mobili ruotati, targati o no, utilizzati a qualsiasi titolo dall'Assicurato per la sua attività
Accessorio:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Incendio:	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio

SOMME ASSICURATE al 30.06.2014

VALORE TOTALE VEICOLI

€ 8.000.000,00 Iva esclusa

PREMIO ANNUO LORDO

€ _____

CAP. 1° OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Si devono intendere assicurati tutti gli enti qui di seguito definiti.

1.1 **Enti assicurati**

Veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, con esclusione dei veicoli assegnati al Servizio Cassa Antincendi e Protezione Civile, circolanti o fermi, ovunque sul territorio europeo.

1.2 **Somma assicurata**

Per somma assicurata si intende il valore dichiarato dall'Assicurato. Nella somma assicurata sono compresi tutti gli optional forniti dalla casa costruttrice, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che l'Assicurato abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere il veicolo.

1.3 **Sono esclusi:** natanti, aeromobili.

1.4 **Operatività della garanzia**

Si conviene tra le parti – agli effetti della determinazione degli enti assicurati - che rientrano nella garanzia di cui alla presente polizza tutti gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nell'ipotesi in cui l'Assicurato consegna gli enti in sua disponibilità a terzi per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

1.5 **Valore degli enti assicurati**

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato.

Fermo restando che la presente non è configurabile come assicurazione con "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, la Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

1.6 **Adeguamento valori assicurati**

La somma assicurata ed il premio della presente polizza sono soggetti ad adeguamento annuale sulla base dei valori che verranno comunicati dal Contraente entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo.

Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, il Contraente comunicherà la loro valutazione.

La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

1.7 **Limite di indennizzo e franchigie**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000.000,00 per sinistro, con 1 massimo di € 2.500.000,00 per più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa, con il sottolimito per le garanzie furto ed extended coverage di € 600.000,00 per sinistro e per anno.

Senza applicazione dell'art. 1907 C.C.

E prevista l'applicazione per ogni sinistro di una franchigia di € 500,00.

CAP. 2° RISCHI COPERTI

2.1 Incendio

Oggetto della garanzia: la Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, fulmine, esplosione e scoppi anche esterni al mezzo con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi, guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

2.1.1 Esclusioni

La garanzia incendio non comprende:

- i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
- i danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire alla Società la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

2.2 Extended coverage

Oggetto della garanzia: la Società risponde dei danni materiali e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La Società risponde inoltre dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato cagionati da tempeste, uragani, trombe d'aria, neve, grandine, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti, slavine e valanghe.

Documenti complementari alla denuncia del sinistro

L'Assicurato, in caso di danno da eventi sociopolitici, deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia alla Società. In caso di danno totale l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

2.3 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.

2.4 Furto

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

2.4.1 Esclusioni. La garanzia non comprende i danni da:

- furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente/Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
- movimenti tellurici, guerre insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

2.4.2 Circolazione abusiva

La copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.

2.4.3 Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportati anche alle parti interne.

2.4.4 Documenti complementari alla denuncia di sinistro.

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia alla Società. La Società corrisponderà l'indennizzo, anche in assenza del certificato di chiusa istruttoria; l'Assicurato si impegna a richiedere detta documentazione ed a trasmetterla alla Società non appena ottenuta. L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

2.5 Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatesi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907 C.C., senza applicazione della franchigia di cui all'art. 1.7).

2.6 Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1300,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza. Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907 C.C., senza applicazione della franchigia di cui all'art. 1.7).

CAP. 3° CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

3.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 60 giorni.

Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

3.1 Bis Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

3.2 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.3 Buona fede

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

3.4 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3.5 Recesso del contratto in caso di sinistro – rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa a partire dal 30.06.2014.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

3.6 Dolo e Colpa grave

a) Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato

b) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

3.7 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di Trento.

3.8 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.9 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3.10 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

3.11 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

3.12 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) Darne tempestivamente avviso alla Società. L'Assicurato deve altresì:
 - Fare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
 - Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a indennità delle spese conseguenti alla conservazione.
 - Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti,

fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

3.13 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi, il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Trento.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

3.14 Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro.
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.3.13.
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate e di quelle assicurate determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3.16.
- 4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali concordate dai periti oppure dalla maggioranza di essi nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

- 5) Operazioni peritali. Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reperti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reperti colpiti da sinistro, o comunque da esso danneggiati.

3.15 Determinazione del danno

In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80 % (ottanta) del valore del veicolo al momento del sinistro.

La Società rinuncia a qualsiasi diritto di recupero, pertanto l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo di tutti gli enti danneggiati e riconoscerà alla Società qualsiasi recupero ottenuto dalla vendita o da altra loro utilizzazione.

3.16 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 3.15 "Determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il sinistro.

3.17 Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

3.18 Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 150.000,00. L'anticipo non potrà comunque eccedere l'importo di € 500.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

3.19 Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata. La Società rinuncia altresì – salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le Sue attività od utilizzare i beni garantiti dalla presente polizza purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

3.20 Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

3.21 Effetto e durata della Polizza

Il contratto ha la durata di anni 2 (due), con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2014 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2016, con possibilità di proroga di un ulteriore anno alle medesime condizioni da richiedersi con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Alle Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi almeno quattro mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

3.22 Clausola Broker

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è il RTI Marsh S.p.A. – Eurorisk S.r.l. – Sapri Broker S.r.l. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 5%.

3.23 Obbligo dell'Impresa di fornire periodicamente i dati sull'andamento del rischio

La Società:

entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
- la data del sinistro (in formato “data”);
- la descrizione dettagliata dell'evento e della garanzia interessata (in formato “testo”);
- lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
- Targa (in formato “testo”);
- Importo liquidato e/o riservato al lordo di eventuali franchigie (in formato “valuta”);
- l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
- la data di avvenuto pagamento (in formato “data”).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

GARANZIE COMPLEMENTARI

SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA A SEGUITO FURTO

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 300,00 per evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo – disposti dalle Autorità dal giorno del ritrovamento a quello della avvenuta comunicazione dell'Assicurato del ritrovamento stesso.

GARANZIA CONTRASSEGNO

La Società in caso di furto regolarmente indennizzabile a termine di polizza e non a seguito del ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere un indennizzo, congiuntamente al risarcimento del sinistro furto, pari al rateo di premio netto R.C.A. relativo al periodo intercorrente tra la data dell'avvenimento e la data di scadenza della rata di premio da pagare.

GARANZIA SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale o definitiva del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.